

COMMISSIONE III  
AFFARI ESTERI E COMUNITARI

35.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FLAMINIO PICCOLI

INDICE

|  | PAG. |  | PAG.   |
|--|------|--|--|
| <b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>  |      | esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244);   |  |
| Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i> . . . . .  | 3    | Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419); |  |
| <b>Disegno di legge</b> (Discussione e approvazione):  |      | Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione; esportazione e transito di materiali d'armamento (1649);                    |  |
| Concessione di un contributo straordinario all'Intergovernmental Bureau for Informatics (IBI) ( <i>Approvato dalla III Commissione permanente del Senato</i> ) (4269) . . . . .                | 3    | Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749) . . . . .                | 5  |
| Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i> . . . . .  | 3    | Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i>  |  |
| Sarti Adolfo, <i>Relatore f.f.</i> . . . . .   | 3    | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  |  |
| Lenoci Claudio, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> . . . . .  | 3    | 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18   |  |
| <b>Votazione nominale:</b>   |      | 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25   |  |
| Piccoli Flaminio, <i>Presidente</i> . . . . .  | 4    | Andreis Sergio . . . . .   | 9, 10, 11, 12, 14<br>15, 16, 21, 22, 24, 25            |
| <b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):   |      | Crippa Giuseppe  | 6, 7, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 23                       |
| Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033); |      | Gregorelli Aldo . . . . .  | 7, 12, 13, 15, 20, 21                                  |
| Fiandrotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite delle armi all'estero (57);   |      | Gunnella Aristide . . . . .  | 7, 8, 9  |
| Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610);  |      | Mammone Natia . . . . .  | 7, 8   |
| Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione,  |      | Masina Ettore . . . . .  | 7, 8, 10   |
|  |      | Mastella Mario Clemente, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .   | 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15<br>17, 18, 19, 20, 22, 24, 25 |
|  |      | Sarti Adolfo . . . . .   | 6, 7, 10, 15, 16, 17, 23, 14                           |
|  |      | Scàlfaro Oscar Luigi . . . . .   | 10, 13, 14, 18, 23, 24, 25                             |

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 9,35.**

ELIO GABBUGGIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Inversione dell'ordine del giorno.**

PRESIDENTE. Propongo una inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito il disegno di legge n. 4269.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario all'Intergovernmental Bureau for Informatics (IBI) (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (4269).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario all'Intergovernmental Bureau for Informatics (IBI) », già approvato dalla III Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 ottobre 1989.

Prego l'onorevole Sarti di sostituirsi al relatore, onorevole Duce, impegnato in altra sede e di svolgere la relazione sul disegno di legge.

ADOLFO SARTI, *Relatore f.f.* Il provvedimento al nostro esame rappresenta essenzialmente una sanatoria sia in materia previdenziale sia in relazione ad una serie

di debiti dell'istituto nei confronti di dipendenti e di varie ditte fornitrici, tutti prevalentemente italiani. Credo si tratti dell'ultimo intervento in questa direzione e che ciò preluda — per quanto mi sembra di capire — al definitivo scioglimento di questo istituto. Non vedendo francamente in quale altro modo si possa sanare una simile situazione e data l'esiguità dell'onere derivante dall'applicazione della presente normativa, circa 11 miliardi di lire per il 1989, raccomando alla Commissione l'approvazione in tempi rapidi del provvedimento.

PRESIDENTE. Confermo quanto anticipato dal relatore: effettivamente, i rappresentanti dei governi che a suo tempo hanno partecipato a questa iniziativa si sono già dichiarati disponibili allo scioglimento dell'Istituto.

CLAUDIO LENOCI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo straordinario, nel limite massimo di lire 11 miliardi per l'anno 1989, a favore dell'Intergovernmental Bureau for

Informatics (IBI), con sede in Roma, istituito dalla Convenzione di Parigi del 6 dicembre 1951, ratificata con legge 8 aprile 1954, n. 145, quale concorso nel pagamento degli oneri derivanti dalle obbligazioni dell'IBI nei confronti del personale dipendente e degli altri creditori.

(È approvato).

#### ART. 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è finalizzato all'adempimento delle obbligazioni residue ed in essere dell'IBI che non abbiano potuto trovare soddisfacimento sulle disponibilità di bilancio dell'Istituto o sulle somme provenienti da altre fonti.

2. A tal fine sono prese in considerazione unicamente le obbligazioni contratte dall'IBI in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 1988.

3. Il contributo è destinato a permettere il soddisfacimento, in via prioritaria, dei crediti vantati dal personale dipendente, anche se già cessato dal servizio, a titolo di remunerazioni non corrisposte, di indennità di licenziamento e di altri contributi ed indennità spettanti.

4. Il contributo di cui all'articolo 1 è erogato in più soluzioni dopo verifica dell'effettiva destinazione delle somme via via corrisposte al soddisfacimento delle obbligazioni nei confronti del personale dipendente e degli altri creditori secondo le priorità indicate al comma 3 del presente articolo.

5. La verifica di cui al comma 4 è compiuta dalle competenti autorità italiane che a tal fine tengono periodiche consultazioni con i rappresentanti dell'IBI.

(È approvato).

#### ART. 3.

1. I fondi necessari all'erogazione del contributo di cui alla presente legge, sono iscritti in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

(È approvato).

#### ART. 4.

1. All'onere derivante dalla presente legge, determinato in lire 11 miliardi per l'anno 1989, si prevede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio nominale.

#### Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Concessione di un contributo straordinario all'Intergovernmental Bureau for Informatics (IBI) » (Approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (4269):

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Presenti .....        | 27 |
| Votanti .....         | 15 |
| Astenuti .....        | 12 |
| Maggioranza .....     | 8  |
| Hanno votato sì ..... | 15 |
| Hanno votato no ..... | 0  |

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Andreis, Bianco, Crescenzi, Foschi, Gunnella, Intini, Orsini, Piccoli, Radi, Raffaelli, Sarti, Scalfaro, Serafini, Servello, Tremaglia.

*Si sono astenuti:*

Cervetti, Ciabbari, Crippa, Gabbuggiani, Lauricella, Mammone, Marri, Masina, Negri, Pajetta, Rubbi, Rutelli.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico (2033); e delle proposte di legge Fiandrotti ed altri: Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero (57); Masina ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico (610); Stegagnini: Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione e transito di armamenti e materiale bellico (1244); Zangheri ed altri: Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico (1419); Martinazzoli ed altri: Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento (1649); Ronchi ed altri: Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento (1749).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, nonché dell'esportazione e transito dei materiali di particolare interesse strategico », e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri: « Norme sul controllo delle vendite di armi all'estero »; Masina ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, il commercio e l'esportazione di materiale bellico »; Stegagnini: « Norme per la limitazione e il controllo della produzione, detenzione, esportazione

e transito di armamenti e materiale bellico »; Zangheri ed altri: « Norme per il controllo sulla produzione, esportazione, importazione e transito di materiale bellico; Martinazzoli ed altri: « Controllo della produzione, esportazione e transito di materiale d'armamento »; Ronchi ed altri: « Norme sull'esportazione, i transiti e la produzione di materiali di armamento ».

Ricordo che nella seduta del 9 novembre 1989 la Commissione ha approvato l'articolo 21 del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

Do lettura dell'articolo successivo:

CAPO VI.

SANZIONI

ART. 22.

*(Falsità nella documentazione).*

1. Chiunque, in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, fornisce, con dolo o colpa grave, indicazioni non veritiere, determinanti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 13, o per il relativo rinnovo, è punito, nel caso abbia conseguito e utilizzato l'autorizzazione, con la reclusione fino a tre anni e con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto. Negli altri casi con la reclusione fino a sei mesi.

2. Se il fatto descritto dal comma 1 è commesso al fine di ottenere l'iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3, ovvero il nulla osta previsto dall'articolo 8 comma 3, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, si applica la pena della multa da 3 a 300 milioni di lire.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

*Sostituire l'articolo 22 con il seguente:*

ART. 22.

1. Colui che, in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere, determinanti per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 o per il relativo rinnovo, è punito, nel caso abbia

utilizzato l'autorizzazione, con la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto.

2. Se le indicazioni non veritiere sono determinanti per l'ottenimento della iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3, ovvero del nulla osta previsto dall'articolo 8, comma 3, si applica, salvo che il caso non costituisca reato più grave, la pena della multa da 3 a 300 milioni di lire.

22. 1.

Zamberletti.

*Al comma 1, sostituire le parole: determinanti per il, con le parole: o incomplete, inerenti al.*

22. 2.

Masina, Crippa.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e utilizzato.*

22. 3.

Andreis, Ronchi, Salvoldi, Capanna.

*All'emendamento 22. 1, comma 1, sostituire le parole: Colui che, con la parola: Chiunque.*

0. 22. 1. 1.

Il relatore.

*All'emendamento 22. 1, comma 1, dopo le parole: non veritiere, aggiungere le parole: o incomplete.*

0. 22. 1. 2.

Masina.

*All'emendamento 22. 1, comma 1, sostituire le parole: determinanti per il, con le parole: inerenti al.*

0. 22. 1. 3.

Il relatore.

*All'emendamento 22. 1, comma 1, sostituire la parola: utilizzato, con la parola: conseguito.*

0. 22. 1. 4.

Gregorelli.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento Zamberletti 22. 1 interamente sostitutivo dell'articolo 22.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Anche il Governo esprime parere favorevole.

GIUSEPPE CRIPPA. Secondo quanto mi sembra di ricordare, il presidente aveva assunto nella precedente seduta l'impegno di verificare che gli emendamenti presentati tenessero conto di alcuni rilievi contenuti nel parere espresso dalla Commissione giustizia. Tale parere, secondo quanto ci è sembrato di rilevare, risulta un po' singolare nella sua formulazione, in quanto nella sua enunciazione stigmatizza il fatto che le pene contenute nel testo del provvedimento sono inadeguate rispetto alla gravità dei reati, ma nella parte riguardante i suggerimenti di carattere tecnico non offre indicazioni corrispondenti alla premessa.

Per tale motivo, non abbiamo ritenuto di presentare molti emendamenti e, in ogni caso, vorrei che ci si facesse carico di verificare la corrispondenza delle modifiche proposte ai rilievi espressi dalla Commissione giustizia.

ADOLFO SARTI. Ricalcando in parte le preoccupazioni espresse dall'onorevole Crippa, nel momento in cui la Commissione giustizia propone una formulazione alternativa, mi chiedo: in che modo possiamo articolare il concetto di colpa grave? Per la verità, io stesso da molto tempo non mi occupo di tali questioni.

PRESIDENTE. Chi ha presentato l'emendamento 22. 1 avrà certamente tenuto conto delle considerazioni emerse in questa sede; in ogni caso, il parere della Commissione giustizia non è vincolante.

ADOLFO SARTI. L'emendamento 22. 1 prevede una possibilità più ampia per la reclusione, che va da due a sei anni.

GIUSEPPE CRIPPA. Manteniamo il testo nella formulazione originaria !

NATIA MAMMONE. Mi chiedo: la questione della BNL comporta dolo o colpa grave ?

PRESIDENTE. La colpa grave non riguarda casi del genere; per esempio, ad essa si fa riferimento negli incidenti stradali.

ARISTIDE GUNNELLA. L'emendamento 22. 1 si articola in due commi. Il primo considera il dolo, inteso come volontà precisa di agire in modo non conforme alla legge al fine di ottenere il rilascio dell'autorizzazione; ci troviamo quindi nell'ambito di un'attività criminale.

Il secondo comma considera l'ipotesi in cui le indicazioni non veritiere siano nate da un errore non imputabile a quella finalità, per cui prevede la pena della multa. Si tratta quindi di due fattispecie differenti.

Esprimo dunque parere favorevole sull'emendamento Zamberletti 22. 1.

ETTORE MASINA. Posso convenire con lei sul punto riguardante l'eliminazione della colpa grave, che dal punto di vista giuridico è abbastanza discutibile, ma nell'emendamento presentato da me e dal collega Crippa...

ARISTIDE GUNNELLA. Ripeto: le fattispecie sono differenti. Per incorrere nella reclusione il fatto di dolo deve risultare determinante per ottenere il rilascio dell'autorizzazione.

L'ipotesi dell'incompletezza, introdotta nell'emendamento Masina e Crippa 22. 2, attiene a mio giudizio ad una fattispecie rientrante nel secondo comma dell'articolo 22, riguardando l'ottenimento della iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3 o del nulla osta previsto dall'articolo 8.

ETTORE MASINA. Non capisco perché non potrebbe riferirsi anche ad un'azione dolosa volta al rilascio dell'autorizzazione prevista dalla normativa in esame.

PRESIDENTE. Per incompletezza bisognerebbe intendere, per esempio, la mancanza di un documento a causa di un errore materiale; mi chiedo se in questo caso non basterebbe prevedere la pena della multa.

ARISTIDE GUNNELLA. È anche per questo che ritengo inaccettabile l'introduzione dell'ipotesi di incompletezza al primo comma: una pena da due a sei anni sarebbe assurda.

ETTORE MASINA. Non credo che per incompletezza si intenda la semplice mancanza di un documento: da parte mia, penso ad un'omissione colpevole e volontaria.

ALDO GREGORELLI. Potremmo lasciare aperta la possibilità di introdurre l'ipotesi di incompletezza al primo comma dell'articolo 22; non vedo perché questa fattispecie non possa essere motivata da una volontà dolosa. Personalmente, comunque, propongo con il mio subemendamento 0. 22. 1. 4 di sostituire la parola « utilizzato » con il termine « conseguito » che, viceversa, con l'emendamento Zamberletti 22. 1 si propone di sopprimere.

PRESIDENTE. Il termine « utilizzato » ha minor forza, poiché indica soltanto la circostanza in cui l'atto sia stato ormai compiuto, mentre la parola « conseguito » pone l'accento sull'ottenimento dell'autorizzazione, che è un fatto precedente.

ETTORE MASINA. L'articolo 22, sia nella formulazione del testo unificato sia in quella recata dall'emendamento interamente sostitutivo presentato dall'onorevole Zamberletti, disciplina due fasi completamente diverse: nella prima viene trattata la fattispecie dell'ottenimento dell'autorizzazione ai fini della licenza di esportazione, nella seconda viene disciplinata

l'ipotesi della richiesta di iscrizione al registro nazionale di cui all'articolo 3 o del rilascio del nulla osta previsto dall'articolo 8. Diverse fasi richiedono cautele differenti: l'emendamento 22. 2 ed il subemendamento 0. 22. 1. 2 propongono di introdurre al primo comma l'ipotesi di incompletezza poiché potrebbe verificarsi il caso di omissione con dolo.

Inoltre, con riferimento all'emendamento 22. 2, abbiamo ritenuto che l'espressione « inerenti al » fosse più accettabile di « determinati per il » perché quest'ultimo aggettivo sembrerebbe indicare una sola parte della pratica autorizzativa.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per indicare la globalità della pratica basterebbe forse eliminare dalla formulazione del primo comma dell'emendamento 22. 1 la parola « determinanti ». Del resto, come si può stabilire il grado di « determinanza »? In sostanza, la dizione « non veritiere per il rilascio » sembra quella più forte per far fronte ad un comportamento doloso.

NATIA MAMMONE. A rigor di logica « non veritiere » e « incomplete » non è la stessa cosa, poiché con il primo aggettivo si può indicare un certificato falso, con il secondo si può far riferimento alla mancanza di un certificato; è vero che una pratica incompleta dovrebbe essere annullata, ma la nostra esperienza in materia di pubblici uffici è tale da sapere che si possono verificare ambedue le ipotesi.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Effettivamente, l'incompletezza può essere « surrogata » da un atto di disattenzione della pubblica amministrazione; l'affermazione non veritiera, invece, deriva da una volontà dolosa del singolo. In realtà, con l'ipotesi dell'incompletezza si indica al magistrato una strada estremamente severa, mentre normalmente nessun giudice tende a punire in casi simili.

ETTORE MASINA. Il giornale di oggi riporta un fatto di cronaca significativo: in un comune è stato distribuito a tutte le

scuole un libro il cui autore è parente di un'importante personalità politica. Ecco un caso in cui, a fronte di una documentazione sostanzialmente corretta, era stata omessa l'indicazione del cognome dell'autore.

PRESIDENTE. Il caso riportato dall'onorevole Masina è esemplare...

ARISTIDE GUNNELLA. Se la documentazione è incompleta, non può essere accettata, in quanto non presenta tutti gli elementi.

ETTORE MASINA. Una persona della sua esperienza sa benissimo che cosa succede nella burocrazia italiana!

PRESIDENTE. Domando al Governo se accetta l'introduzione dell'aggettivo « incomplete ».

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non accetto la formulazione di cui al subemendamento 0. 22. 1. 2 perché l'aggettivo o è eccessivamente indeterminato oppure è talmente forte per cui diventa « cipiglioso » in tutti i casi.

PRESIDENTE. Si potrebbe utilizzare la formulazione da me suggerita: « fornisce con dolo indicazioni non veritiere inerenti al rilascio dell'autorizzazione... », eliminando l'aggettivo « determinanti ». In tal senso, il subemendamento da me presentato 0. 22. 1. 3 rende la norma più cogente.

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 22. 1. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Masina 0. 22. 1. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 22. 1. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Gregorelli 0. 22. 1. 4.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Zamberletti 22. 1, interamente sostitutivo dell'articolo 22 e da me fatto proprio nella mia qualità di relatore, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

SERGIO ANDREIS. Con riferimento all'emendamento 22. 3, faccio osservare che esso è stato presentato sulla base del testo unificato. Sotto il profilo sostanziale, ritengo comunque opportuna la sostituzione del termine « utilizzato » con la parola « conseguito ».

ARISTIDE GUNNELLA. In seguito alla soppressione della parola « utilizzato », il soggetto il quale ha ottenuto con frode l'atto amministrativo, senza poi utilizzarlo, dovrebbe subire la stessa pena di chi, invece, lo ha utilizzato.

PRESIDENTE. A seguito dell'approvazione dell'emendamento 22. 1 gli emendamenti Masina e Crippa 22. 2 e Andreis ed altri 22. 3 risultano preclusi.

In considerazione dei concomitanti lavori dell'Assemblea, sospendo brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 10,45.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento, sospesa con l'approvazione dell'articolo 22.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 23.

*(Inosservanza delle prescrizioni amministrative).*

1. Chiunque effettua esportazione o transito di materiali di armamento, in violazione dolosa della condizione di con-

segna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 13, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa da due a cinque decimi del valore del contratto.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

*Sostituire l'articolo 23 con il seguente:*

ART. 23.

1. Colui che effettui esportazioni o transito di materiali di armamento in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 13, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti.

23. 1.

Zamberletti.

*Al comma 1 sostituire la parola: fino con le parole: da uno.*

23. 2.

Ronchi, Andreis, Capanna, Salvoldi.

*All'emendamento 23. 1, comma 1, sostituire le parole: Colui che con la parola: Chiunque.*

0. 23. 1. 1.

Il relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 23. 1, esso recepisce in parte le indicazioni contenute nel parere della Commissione giustizia, laddove, riguardo all'articolo 23, si dice che dovrebbe essere « soppresso l'aggettivo " dolosa ", che risulta superfluo stante il disposto generale dell'articolo 42

del codice penale ». In qualità di relatore, esprimo parere favorevole all'emendamento 23. 1.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Zamberletti 23. 1 ed al subemendamento del relatore 0. 23. 1. 1.

SERGIO ANDREIS. Con il nostro emendamento 23. 2 proponiamo che sia fissato un limite minimo di pena, che non è stato previsto né dall'articolo 23 del testo unificato né dalla formulazione recata nell'emendamento sostitutivo 23. 1. Il Governo si dichiara contrario al nostro emendamento ?

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Dal punto di vista giuridico, trovo più corretta la formulazione del testo unificato. Al riguardo, vorrei conoscere il parere dell'onorevole Scalfaro.

OSCAR LUIGI SCALFARO. Personalmente, sono sempre contrario a fissare i minimi della pena, poiché in alcuni casi essi si trasformano in un blocco insuperabile. A volte, poi, per ottenere l'abbassamento al limite minimo si inventano attenuanti inesistenti.

PRESIDENTE. Onorevole Andreis, si tratta del consiglio di un magistrato.

SERGIO ANDREIS. In omaggio al collega Scalfaro ritiro l'emendamento 23. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento del relatore 0. 23. 1. 1, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Zamberletti 23. 1, fatto mio in qualità di relatore, accettato dal Governo, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

ETTORE MASINA. Intervengo brevemente sull'ordine dei lavori.

Poiché in questo momento è in atto un'invasione da parte degli Stati Uniti del territorio panamense e trovandoci dunque di fronte ad un fatto gravissimo — sebbene il giudizio di questa Commissione sul presidente Noriega credo sia univoco — ritengo sia opportuno invitare il ministro degli affari esteri a riferire in questa sede su tale vicenda, nonché sui fatti riguardanti la Romania.

PRESIDENTE. Abbiamo presentato un'interrogazione su quest'ultimo argomento, cui il ministro risponderà questa sera. Sarebbe dunque opportuno che venisse presentata un'ulteriore interrogazione sui fatti di Panama.

ADOLFO SARTI. Evitiamo tuttavia di assumere atteggiamenti demagogici contro gli Stati Uniti.

ETTORE MASINA. Mi domando che cosa accadrebbe se l'Unione Sovietica invadesse la Romania !

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 24.

*(Mancanza dell'autorizzazione).*

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque senza autorizzazione di cui all'articolo 13 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 5 a 500 milioni di lire.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza autorizzazione di cui all'articolo 12 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 5 a 500 milioni.

24. 1.

Zamberletti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Chiunque ponga in essere trattative senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 8, è punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da 5 a 250 milioni.

24. 2.

Il relatore.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione, non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni.

24. 3.

Capanna, Ronchi, Salvoldi, Andreis.

L'emendamento 24. 2 è stato da me presentato, nella mia qualità di relatore, al fine di soddisfare la condizione posta dalla I Commissione nel suo parere, quanto ha chiesto « che all'articolo 24 si preveda una sanzione anche a carico di chi ponga in essere trattative senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 8 ».

SERGIO ANDREIS. L'emendamento 24. 3 persegue la finalità di chiarire dove vanno a finire i materiali di armamento; ne prevede infatti la confisca per evitare che, essendo privi di una precisa destinazione, finiscano poi per rientrare nel mercato.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 24. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Zamberletti 24. 1, fatto mio nella qualità di relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 24. 2, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Capanna ed altri 24. 3.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 24, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 25.

*(Cause di riduzione delle sanzioni penali).*

1. Le pene di cui agli articoli 22, 23 e 24 sono ridotte di un terzo nel caso il materiale non sia considerabile arma da guerra, tipo guerra o munizioni da guerra ai sensi della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Nella mia qualità di relatore ho presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 25.*

25. 1.

Il mio emendamento soppressivo dell'articolo 25 deriva dal fatto che la legge 18 aprile 1975, n. 110, è in realtà superata dalla previsione dell'articolo 2 del testo in discussione, laddove si definiscono i materiali di armamento.

SERGIO ANDREIS. Esattamente.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è d'accordo sulla soppressione proposta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 25, di cui il mio emendamento 25. 1 chiede la soppressione.

(È respinto).

L'articolo 25 si intende pertanto soppresso.

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

ART.....

(Causa di non punibilità per fatti anteriori).

1. Fuori dei casi di applicabilità degli articoli 2, 5 — come modificato dalla sentenza 24 marzo 1988, n. 364, della Corte costituzionale — e 47 del codice penale, non sono punibili i reati commessi fino all'entrata in vigore della presente legge, in quanto costituiti, in tutto o in parte, da fatti previsti come reato dalla presente legge, quando, per effetto di oscurità, di contrasti interpretativi su leggi o atti amministrativi, di prassi o di comportamenti delle pubbliche amministrazioni, risulti incerto il precetto violato ovvero che la violazione deriva da errore sulla illecità penale dei fatti.

25. 01.

Gregorelli, Zamberletti.

*Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:*

ART. ....

1. I reati previsti dalla presente legge e commessi fino al 30 giugno 1989, sono da considerarsi non più perseguibili.

25. 02.

Zamberletti.

ALDO GREGORELLI. Vorrei illustrare la *ratio* dell'articolo aggiuntivo 25. 01. Sappiamo che lo scopo della normativa che stiamo esaminando è quello di disciplinare per la prima volta in maniera maggiormente unitaria, precisa e restrittiva la materia della produzione, esportazione, importazione e transito degli armamenti. Tutta la legge, così come il nostro articolo aggiuntivo, prende le mosse dalla constatazione che l'attuale normativa (il testo unico di pubblica sicurezza, il decreto del Presidente della Repubblica, cosiddetto decreto Formica, e così via) presenta, soprattutto per quanto riguarda la materia dell'esportazione, notevoli vuoti che sono stati colmati dalla prassi e da comportamenti amministrativi non sempre idonei.

PRESIDENTE. Mi sembra che per questi articoli aggiuntivi si possa parlare di illegittimità costituzionale, poiché il settore che essi si propongono di disciplinare appartiene alla competenza del Presidente della Repubblica.

SERGIO ANDREIS. Ha ragione il presidente.

ALDO GREGORELLI. Tuttavia, in questi anni si è registrata una difficoltà di applicazione delle pene rispetto agli stessi reati. Da una relazione di Pier Luigi Vigna in materia di armi, munizioni ed esplosivi, si può rilevare che i comportamenti della magistratura e delle forze di polizia in questo settore sono stati caratterizzati da decisioni illegittime.

In sostanza, l'esigenza che intendo avanzare con la presentazione dell'articolo aggiuntivo 25. 01 è quella di interpretare la legge alla luce dei comportamenti adottati negli anni passati.

SERGIO ANDREIS. Occorre dare atto al collega Gregorelli di aver sollevato una serie di questioni di merito, che tuttavia non scalfiscono le osservazioni del presidente: non si può far finta che negli anni passati non sia successo nulla, cancellando tutto con una apposita norma che sancirebbe la non punibilità.

**PRESIDENTE.** Al di là di ciò, ambedue gli articoli aggiuntivi dovrebbero essere trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e giustizia per l'espressione del parere.

**GIUSEPPE CRIPPA.** Devo confessare che in materia mi sento piuttosto impreparato, poiché non dispongo di un'approfondita cultura giuridica. Ciò premesso, mi sovengono un paio di osservazioni dettate quasi esclusivamente da buon senso.

Innanzitutto, nessuno sulla base del nostro ordinamento può essere inquisito per reati previsti da leggi entrate in vigore successivamente al verificarsi del fatto. Nel caso specifico, quindi, nessuna società, azienda o singolo cittadino potrebbero essere giudicati per attività di esportazione o importazione di materiale di armamento le quali si pongano in difformità con una legge che dobbiamo ancora approvare.

In secondo luogo, mi sembra molto grave che si proponga una norma per « coprire » reati i quali sono invece perseguibili sulla base della disciplina vigente in questo momento. Se esistono disposizioni difficili da interpretare, spetta alla magistratura pronunciarsi sui singoli casi; ci auguriamo che tale compito venga svolto con equilibrio e con l'intento di rendere giustizia.

Sulla base di queste osservazioni, a nome della mia parte politica mi dichiaro contrario agli articoli aggiuntivi 25. 01 e 25. 02.

**PRESIDENTE.** Mi sembra che la formulazione « quando, per effetto di oscurità, di contrasti interpretativi... di passi o di comportamenti delle pubbliche amministrazioni... » offrirebbe al Governo uno strumento di incredibile potenza!

Che cosa ne pensa l'onorevole Scalfaro?

**OSCAR LUIGI SCALFARO.** Vorrei pregare il collega Gregorelli di non insistere nell'articolo aggiuntivo 25. 01.

Nell'ipotesi che vi sia in carcere qualcuno il cui trattamento penale sia in totale difformità rispetto alla legge che andremo ad approvare, attraverso i normali canali

della richiesta di grazia, egli avrà tutti i titoli per far presente al Capo dello Stato che il suo reato sarebbe già stato scontato (per esempio, con una pena di tre anni invece che di dieci) qualora fosse stato giudicato sulla base della normativa più recente. Si tratta di un discorso equilibrato e saggio; altrimenti, corriamo il rischio della non applicabilità pratica della legge.

Se l'articolo aggiuntivo terminasse là dove si dice: « non sono punibili i reati commessi fino all'entrata in vigore della presente legge », sarebbe chiaro che non si può essere puniti per un fatto commesso prima che questa legge sia entrata in vigore. Ma l'articolo procede dicendo: « in quanto costituiti, in tutto o in parte, da fatti previsti come reato dalla presente legge, quando, per effetto di oscurità, di contrasti interpretativi su legge o atti amministrativi, di prassi o di comportamenti delle pubbliche amministrazioni, risulta incerto il precetto violato ovvero che la violazione deriva da errore sulla illiceità penale dei fatti ». Ora, mi domando quando si potrà dimostrare che un giudice abbia emesso una sentenza per effetto di oscurità, di contrasti interpretativi su leggi o atti amministrativi, e così via. Scriviamo quindi una serie di previsioni che non sono né plausibili, né costituzionalmente valide e nemmeno — a mio avviso — applicabili.

Lascerei quindi la situazione così com'è (e non mi sentirei neppure di consigliare un ordine del giorno), in quanto esiste già una porta aperta per difendersi: quando si presenti un contrasto, l'imputato può far osservare che, se fosse giudicato in base alla legge attuale, avrebbe metà della pena che gli è stata comminata, oppure può chiedere un atto di grazia. Ritengo invece che la soluzione proposta dall'articolo aggiuntivo non sia accettabile.

**MARIO CLEMENTE MASTELLA,** *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Mi associo alle considerazioni svolte dall'onorevole Scalfaro.

**ALDO GREGORELLI.** Ritiro il mio articolo aggiuntivo 25. 01.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'articolo aggiuntivo Zamberletti 25. 02. Poiché il

presentatore è assente, si intende che vi abbia rinunciato.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 26.

*(Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria).*

1. L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dagli articoli 22, 23 e 24 ne dà comunicazione immediata al Ministro del commercio con l'estero e al Ministro della difesa ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

In qualità di relatore, ho presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 26, sostituire le parole: del commercio con l'estero con le seguenti: degli affari esteri.*

26. 1.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 26, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Per la concomitanza con i lavori di Assemblea, sospendo ora la seduta.

**La seduta, sospesa alle 11,35, è ripresa alle 12,10.**

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione del provvedimento.

L'onorevole Andreis ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26-bis.

*(Norme sull'attività bancaria).*

1. Tutte le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, come definiti dall'articolo 2, vanno notificate al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro, entro 30 giorni dalla notifica, deve autorizzare, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, lo svolgimento delle operazioni bancarie. La mancata autorizzazione scritta entro tale termine ha valore di diniego della stessa.

3. La relazione al Parlamento, di cui all'articolo 4, deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano nella materia indicata nel comma 1.

26. 01.

Mi permetto di osservare che normalmente vale il principio del silenzio-assenso, anziché quello del silenzio-rifiuto.

OSCAR LUIGI SCÀLFARO. Mi sembra che nel suo insieme la norma sia valida, ma debba essere risolto il problema del silenzio che viene interpretato come diniego, mentre nella generalità dei casi viene interpretato come assenso.

Occorre dunque prevedere l'obbligo per il ministro del tesoro di fornire una risposta, mentre l'attribuzione di un valore di diniego alla mancata autorizzazione sarebbe eccessiva. Si potrebbe semplicemente sopprimere il secondo periodo del comma 2; in tal modo, senza contravvenire ai principi generali, risulterebbe che in questo caso il principio del silenzio-assenso non è applicabile.

SERGIO ANDREIS. L'articolo aggiuntivo vuole rispondere ad una necessità, che è emersa in questi due anni, in particolare in seguito al coinvolgimento di banche italiane in transazioni illegali in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento; non mi dilungo ora sulla vicenda BNL, che è largamente nota a tutti i colleghi.

L'articolo aggiuntivo si propone dunque di far fronte al nuovo sviluppo tecnologico che consente, anche tramite l'utilizzo di *computer*, di spostare fidejussioni o aperture di credito riguardanti somme anche ingenti ed eventualmente settori delicati come quello dei sistemi d'arma.

Queste sono le considerazioni di ordine generale che ci hanno spinto alla presentazione dell'articolo aggiuntivo.

Per quanto concerne l'attribuzione alla mancata autorizzazione scritta da parte del ministro del tesoro di un valore di diniego, devo dire di aver proposto consapevolmente questa formulazione, anche se sono disponibile a recepire le osservazioni dell'onorevole Scalfaro. In particolare, preferirei accogliere il secondo suggerimento riguardante l'imposizione dell'obbligo di fornire una risposta, in quanto lo ritengo preferibile rispetto alla seconda soluzione, la quale rappresenta una via intermedia tra il silenzio-assenso e il silenzio-diniego.

Perché proponiamo l'introduzione del meccanismo del silenzio-assenso? Perché troppe volte (in materia ambientale, per esempio, come anche nel caso del settore di cui stiamo discutendo) con il silenzio-assenso sono stati fatti passare comportamenti che si sarebbero potuti evitare con un esame più attento e con un obbligo di risposta da parte dell'amministrazione.

**PRESIDENTE.** Forse il secondo periodo del secondo comma (« la mancata autorizzazione... ha valore di diniego... ») indebolisce il principio ispiratore dell'articolo aggiuntivo. Potrebbe essere più incisivo conservare solo la prima parte del secondo comma.

**MARIO CLEMENTE MASTELLA, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Con il secondo comma potrebbe essere introdotto l'obbligo da parte del ministro del tesoro di pronunciarsi entro trenta giorni dalla notifica.

**ADOLFO SARTI.** Mi sembra che la formulazione proposta dall'onorevole Andreis comporti la pressoché totale abolizione di questo tipo di commercio. Ma, allora, lo si dica chiaramente!

**SERGIO ANDREIS.** Invito i colleghi a tener conto della legislazione di altri paesi della Comunità europea su questo argomento: non si può portare l'Europa ad esempio soltanto quando fa comodo! Eb-

bene, in altri paesi esistono norme simili a quella che ho proposto, nelle quali si prevede l'autorizzazione del ministro del tesoro o dell'autorità corrispondente. Si tratta, in altre parole, di adeguarci alla legislazione già vigente all'estero.

Per quanto riguarda l'espressione « in base a quanto stabilito dall'articolo 1 », con essa si vuole indicare l'obbligo da parte dell'organo preposto di attenersi ai principi ispiratori della legge contenuti, appunto, nell'articolo 1.

**MARIO CLEMENTE MASTELLA, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Credo che si potrebbe ritenere sufficiente la formulazione « deve autorizzare lo svolgimento delle operazioni bancarie ».

**SERGIO ANDREIS.** Mi permetto di insistere: l'articolo 1 contiene i principi ispiratori della legge, in base ai quali viene autorizzato ovvero vietato il commercio degli armamenti; il Ministero del tesoro, il quale rientra fra quelli non direttamente interessati dalla normativa che abbiamo approvato fino ad ora, deve poter disporre di linee-guida. Ora, dal momento che il Governo non ha espresso obiezioni sull'articolo 1, non vedo perché dovrebbe avanzarne in relazione ad un richiamo alla stessa norma.

**MARIO CLEMENTE MASTELLA, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Dico solo che sul piano dei principi generali questa formulazione rischia di essere generica. Non capisco, cioè, perché si debba far riferimento all'articolo 1.

**ADOLFO SARTI.** Sarebbe meglio limitarsi alla seguente dizione: « Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla notifica, deve autorizzare... ».

**SERGIO ANDREIS.** La formulazione suggerita dall'onorevole Sarti sembra sottintendere che il ministro del tesoro è obbligato comunque ad autorizzare lo svolgimento delle operazioni bancarie.

**ALDO GREGORELLI.** Non è vero!

**PRESIDENTE.** L'onorevole Andreis accetterebbe di modificare il proprio arti-

colo aggiuntivo sostituendo, al comma 2, l'espressione « in base a quanto stabilito dall'articolo 1 » con « in base a quanto stabilito dalla presente legge » ?

SERGIO ANDREIS. Accolgo questa nuova formulazione per il mio articolo aggiuntivo.

ADOLFO SARTI. E se stabilissimo che « il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla notifica, deve autorizzare lo svolgimento delle operazioni bancarie verificando che i paesi destinatari delle transazioni non rientrino fra quelli esclusi dall'articolo 1 » ?

SERGIO ANDREIS. Preferisco aderire alla formulazione suggerita dal presidente, con la quale si intende richiamare tutta una serie di norme previste dalla legge.

GIUSEPPE CRIPPA. L'importanza dell'argomento mi sollecita a dichiarare l'adesione del mio gruppo all'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Andreis.

PRESIDENTE. D'altra parte, i recenti episodi in cui sono rimasti coinvolti istituti di credito italiani ci fanno pensare che sia effettivamente necessaria una norma che intervenga in materia con sufficiente rigore. Non è possibile che oggi un piccolo risparmiatore possa subire un controllo per un'operazione superiore ai 10 milioni di lire e che invece questo tipo di transazioni non siano accuratamente disciplinate. Per il sistema bancario è facile uscire da certe operazioni con le mani pulite; un cittadino che compie una frode per cinque milioni, invece, finisce in galera.

SERGIO ANDREIS. Non è una questione di paesi destinatari.

ADOLFO SARTI. Si tratta di indirizzi generali.

SERGIO ANDREIS. Si possono fare operazioni illegali con paesi verso i quali è considerata lecita, in base all'articolo 1,

qualunque forma di importazione e di esportazione. Perciò ritengo la formulazione suggerita dal presidente più idonea.

GIUSEPPE CRIPPA. Anche perché l'accertamento da parte del Ministero del tesoro è quanto di più semplice vi possa essere. Poiché si tratta sicuramente sempre di transazioni conseguenti ad operazioni autorizzate, bastano dei contratti in via breve con i ministeri che hanno la titolarità delle autorizzazioni per approvare le transazioni stesse.

PRESIDENTE. Il terzo comma di questo articolo aggiuntivo richiederebbe il parere da parte della I Commissione Affari costituzionali, che tuttavia potrà sollevare eventuali obiezioni presso l'altro ramo del Parlamento.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Andreis 26. 01 che, nella nuova stesura, risulta così formulato:

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

ART. 26-bis.

*(Norme sull'attività bancaria).*

1. Tutte le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, come definiti dall'articolo 2, vanno notificate al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro, entro 30 giorni dalla notifica, deve autorizzare, in base a quanto stabilito dalla presente legge lo svolgimento delle operazioni bancarie.

3. La relazione al Parlamento, di cui all'articolo 4, deve contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano nella materia indicata nel comma 1.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 27.

*(Modifica dell'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).*

L'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

« Oltre i casi previsti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministero per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento specifico di forze armate nazionali o straniere.

La licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri equipaggiamenti specifici per esclusivo impiego militare.

Il provvedimento autorizzativo, o la motivazione del suo rifiuto, deve essere emanato entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda.

Per parti di armi da guerra di cui ai precedenti comma devono intendersi parti sostanziali o subassiemmi escludendo comunque componenti elementari o parti non significative.

Per il trasporto delle armi nell'interno dello Stato è necessario dare avviso al prefetto.

Le licenze di polizia per l'importazione e l'esportazione non sono necessarie nel caso di prodotti che hanno già ottenuto la licenza di esportazione da parte del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il Ministro delle finanze.

Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da un mese a tre anni e con la multa da lire 200 mila a 800 mila ».

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimere l'articolo 27.*

27. 1.

Il relatore.

*Al comma 3, ultima riga, dopo le parole: esclusivo uso militare aggiungere la frase: Per i consorzi che hanno per oggetto la sola commercializzazione dei materiali ed equipaggiamenti di cui sopra, fabbricati*

dalle singole società consorziate, è richiesta la sola licenza di commercializzazione.

27. 2.

Zamberletti.

L'emendamento 27. 1, da me presentato nella mia qualità di relatore, intende sopprimere l'articolo 27, in quanto la modifica dell'articolo 28 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 mi sembra dia adito a molta confusione, mentre eventualmente un raccordo con quell'articolo 28 potrebbe essere effettuato, ove occorresse, dall'autorità giudiziaria.

GIUSEPPE CRIPPA. Esprimo parere favorevole sull'emendamento soppressivo 27. 1, poiché l'articolo 27 del testo unificato propone per una serie di casi un regime diverso da quello previsto nella normativa fin qui approvata. La sua approvazione comporterebbe quindi la sovrapposizione di regimi, soggetti e responsabilità diverse, per cui ritengo che si debba approvare o il testo nella formulazione fin qui definita, oppure l'articolo 27.

Data l'evidente contraddizione, riteniamo di dover sopprimere tale articolo, per sottoporre l'intera materia al nostro esame alla nuova normativa.

ADOLFO SARTI. La soppressione dell'articolo 27 significa che resta in vigore l'articolo 28 del regio decreto n. 773.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In ordine all'emendamento 27. 1, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento, interamente soppressivo dell'articolo 27. 1.

(È approvato).

L'articolo 27 s'intende pertanto soppresso.

Risulta altresì precluso l'emendamento Zamberletti 27. 2.

Gli onorevoli Crippa e Masina hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

1. Ai fini della presente legge, i militari delle Unità di sorveglianza tecnica sulle aziende che trattano materiali bellici per conto dello stato hanno la qualità di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria ai sensi del terzo comma dell'articolo 221 del codice di procedura penale.

2. È fatto divieto ai dipendenti del SISMI e del SISDE, nonché agli addetti a organi di informazione e di sicurezza delle forze armate, dei corpi di polizia, delle segreterie NATO e UEO di ministeri ed enti, di svolgere attività di promozione e di agevolazione delle attività disciplinate con la presente legge.

27. 01.

GIUSEPPE CRIPPA. Questo articolo aggiuntivo non è altro che la riproposizione di due articoli che, all'unanimità, avevamo deciso di inserire, in sede di Comitato ristretto, e che poi non sono stati più riproposti nel corso del successivo dibattito. Invece, a mio avviso, è bene mantenere i due concetti espressi nell'articolo in questione.

È opportuno sottolineare quanto previsto al primo comma perché in tutte le aziende che operano in questo campo esiste personale militare addetto alla sorveglianza di carattere tecnico. Stabilendo, per i militari di cui si parla, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, si obbliga questo personale a fare ciò che fino ad ora non ha mai fatto, cioè a svolgere una sorveglianza effettiva e, quando esso riscontri delle violazioni di legge o di qualsiasi genere, a farne rapporto alle autorità superiori. Attribuire questa responsabilità non è questione di secondaria importanza: tra l'altro, fu proprio l'onorevole Zamberletti ad avanzare una proposta del genere, con il tipo di argomentazione che ho esposto.

Il secondo comma dell'articolo aggiuntivo si spiega da solo, nel senso che ritengo abbastanza doveroso stabilire il divieto,

per i dipendenti del SISMI e del SISDE, nonché per gli addetti agli altri servizi specificati, di svolgere attività di promozione e di agevolazione delle attività disciplinate dalla presente legge. Non credo che possiamo ignorare la delicatezza di tale questione e l'esigenza di una prescrizione del genere.

PRESIDENTE. Credo che il primo comma di questo articolo aggiuntivo richieda una profonda riflessione, e che la previsione in esso contenuta vada inserita non tanto in questa legge, quanto in quella che disciplina la materia relativa agli ufficiali ed agli agenti di polizia giudiziaria. Non ritengo che possiamo intervenire attraverso queste unità di sorveglianza tecnica: possiamo invece auspicare, al di là della legge che stiamo per varare, che questo tema venga trattato.

Per quanto riguarda poi il secondo comma dell'articolo aggiuntivo, la frase « è fatto divieto » fa pensare che i dipendenti di cui si parla assumano, per abitudine, quei comportamenti che si vogliono vietare!

OSCAR LUIGI SCALFARO. Il mio parere su questo articolo aggiuntivo coincide con quello espresso dal presidente.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non mi sento di esprimere autorevolmente, sotto il profilo istituzionale, una forma né di reiezione né di accoglimento del primo comma dell'articolo aggiuntivo presentato, perché confesso di non conoscere nel dettaglio la materia trattata, con riguardo agli agenti di cui si parla e al perché essi dovrebbero divenire agenti di polizia giudiziaria.

Per quanto concerne il secondo comma, sembrerebbe, in base alla dizione usata, che il personale in questione abbia, per abitudine, quei comportamenti che si intende vietare. Chiedo perciò ai presentatori, se è possibile, di ritirare l'articolo aggiuntivo.

GIUSEPPE CRIPPA. Non insisto sulle argomentazioni esposte, ma non ritiro l'articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Crippa e Masina 27. 01, contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 28.

(Disposizioni transitorie).

1. Fino alla emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2, resta in vigore l'attuale normativa per il materiale elencato nella « Tabella esport » relativamente al materiale di armamento.

2. Fino alla istituzione del registro nazionale di cui all'articolo 3 nonché del Comitato consultivo di cui all'articolo 6, non si applicano le disposizioni previste all'articolo 3 comma 2. Il comitato per l'esame delle questioni attinenti all'esportazione di materiali e prodotti speciali di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero in data 20 marzo 1975 e successive modificazioni, continua ad esercitare la propria attività.

3. Le autorizzazioni in corso all'entrata in vigore della presente legge continuano ad avere validità.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 28, comma 1, sostituire le parole: normativa per il materiale elencato nella con le parole: elencazione della.

28. 1.

Crippa, Masina.

All'articolo 28, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per i materiali non rientranti nella disciplina della presente legge.

28. 2.

Crippa, Masina.

All'articolo 28, aggiungere in fine il seguente comma:

4. Per quanto riguarda le armi e i materiali mensionati nel comma 10 del precedente articolo 1 la licenza del questore, prevista dall'articolo 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sostituisce la licenza del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro delle finanze. Il Ministro del commercio con l'estero emanerà le relative norme di attuazione.

28. 3.

Gregorelli, Zamberletti.

Pongo in votazione l'emendamento Crippa e Masina 28. 1.

(È respinto).

Non riesco a comprendere il riferimento contenuto nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 28 al « comitato per l'esame delle questioni attinenti all'esportazione di materiali e prodotti speciali di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero in data 20 marzo 1975 e successive modificazioni ».

GIUSEPPE CRIPPA. Proprio al fine di chiarire il significato della norma, avevamo presentato un emendamento tendente ad aggiungere al termine del comma 2 le parole « per i materiali non rientranti nella disciplina della presente legge ».

MARIO CLEMENTE MASTELLA, Sottosegretario di Stato per la difesa. Si potrebbe correggere il testo prevedendo che fino alla emanazione della presente legge resta in vigore l'attuale normativa.

GIUSEPPE CRIPPA. Il concetto espresso in tal modo è diverso, perché, una volta approvata la legge, restano una serie di adempimenti, compresa l'istituzione del registro nazionale, che richiede un certo lasso di tempo; al contrario, mi sembra che lo spirito dell'articolo 28 sia quello di garantire una disciplina in quel ristretto periodo.

L'equivoco evidenziato dal presidente potrebbe essere superato modificando al comma 2 il segno di interpunzione che separa i due periodi; se infatti al termine del primo periodo inserissimo, al posto del punto, un punto e virgola, risulterebbe chiaro che il comitato continua ad esercitare la propria attività fino alla istituzione del registro nazionale.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritengo sia da preferire la modifica da me proposta, per cui presento un apposito emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 28, comma 2, sopprimere il secondo periodo e sostituirlo con le parole: e resta in vigore la normativa vigente.*

28. 4.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Risulta pertanto precluso l'emendamento Crippa e Masina 28. 2.

Passiamo all'emendamento Gregorelli e Zamberletti 28. 3.

ALDO GREGORELLI. Signor presidente, onorevoli colleghi, la *ratio* dell'emendamento si fonda sul fatto che già nel sistema del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 il questore era riconosciuto come autorità preposta alle licenze di *export* ed *import*. Regola che, a nostro avviso, non soltanto va mantenuta, ma addirittura rilanciata. E ciò è possibile soprattutto ora che il disegno di legge alla nostra approvazione ha tracciato una linea di demarcazione nettissima fra i materiali di armamento e le altre armi (fucili da caccia, armi sportive, armi corte non automatiche); dunque, non è opportuno lasciare senza regole l'esportazione e l'importazione di queste armi (penso in questo

momento alle incertezze decisionali del comitato speciale).

Il richiamo al comma 1 dell'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza risolve il problema perché mette in campo il questore come autorità locale di pubblica sicurezza, cui compete, oltre tutto, il dovere di rilasciare anche le licenze di fabbricazione.

Così, con opportuni strumenti attuativi, il procedimento esportativo di queste armi non andrà ad intasare gli uffici del Ministero degli affari esteri, esaurendosi a livello locale, presso l'autorità amministrativa provinciale e quindi presso il questore, l'iter della pratica.

Ciò è possibile ed anzi auspicabile per due ordini di ragioni. In primo luogo, la categoria di armi per le quali è sufficiente la licenza del questore non ha alcuna rilevanza strategica, non essendo destinata all'armamento di truppe nazionali o straniere. È intuitivo, infatti, che armi come le pistole dei calibri minori fino a 9 millimetri o ad essi equiparabili, le armi a canna lunga (come i fucili da caccia e le carabine), le armi sportive (come le pistole da tiro quali definite dalla legge 25 marzo 1986, n. 85), le armi ad aria compressa sono destinate ad un mercato di utenti sportivi o utilizzate per esigenze di difesa personale.

In secondo luogo, le armi sopra menzionate sono di facile, anzi facilissima identificazione, posto che figurano pressoché tutte nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'articolo 7 della legge 18 aprile 1975, n. 110. Ho detto « pressoché tutte », perché i fucili da caccia a canna liscia, come è noto, sono stati esonerati addirittura dall'iscrizione del detto catalogo ai sensi della legge 16 luglio 1982, n. 452, in considerazione della loro modesta potenzialità offensiva.

In conclusione, sembra più opportuno, per ovvie ragioni di snellimento delle procedure burocratiche, attribuire la competenza all'autorità di pubblica sicurezza locale.

**PRESIDENTE.** In realtà, abbiamo già indicato quali sono le armi di cui ci occupiamo...

**ALDO GREGORELLI.** Con l'emendamento 28. 3 indichiamo l'autorità competente ad autorizzare la licenza.

**SERGIO ANDREIS.** Per motivare il mio voto contrario all'emendamento 28. 3, riporterò le argomentazioni esposte durante l'esame del comma 10 dell'articolo 1.

Le motivazioni addotte dall'onorevole Gregorelli sono poco convincenti, in quanto non è detto che le armi considerate in Italia come sportive vengano utilizzate per tale finalità in Libano, in Cile o in altri paesi, dove al contrario — come risulta da una documentazione fotografica predisposta dal sindacato dei metalmeccanici — tale tipo di arma viene utilizzato nei conflitti bellici o da corpi speciali antiguerriglia.

Credo dunque che la debolezza delle argomentazioni esposte consista nel fatto che le armi sportive — anche quelle italiane — possono essere e sono utilizzate per la stessa funzione cui sono destinati i materiali di armamento.

Esprimiamo pertanto il nostro voto contrario all'emendamento 28. 3.

**PRESIDENTE.** Onorevole Andreis, dopo aver ascoltato le sue considerazioni, sono giunto ad un avviso contrario al suo. Infatti, qualora respingessimo l'emendamento 28. 3, metteremmo in seria difficoltà le nostre imprese operanti nel settore delle armi sportive e da caccia.

Pongo in votazione l'emendamento Gregorelli e Zamberletti 28. 3.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 28, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

**ART. 29.**

*(Disposizioni vigenti).*

1. Restano in vigore, ove non incompatibili con la presente legge, le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, della legge 14 ottobre 1974, n. 497, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. Tutte le altre norme concernenti quanto disciplinato dalla presente legge sono abrogate.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1, dopo le parole: ... successive modificazioni, aggiungere le parole: della legge 2 ottobre 1967, n. 895.*

29. 1.

Zamberletti.

*Al comma 1, in fine, aggiungere le parole: atteso che le competenze già attribuite ad organi del Ministero dell'interno, e qui assegnate ad altri organi dello Stato, si intendono proprie di questi e non duplicate.*

29. 2.

Crippa, Masina.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: È altresì abrogato il regio decreto n. 1161 dell'11 luglio 1941.*

29. 3.

Crippa, Masina.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: È altresì abrogato il regio decreto n. 1161 dell'11 luglio 1941.*

29. 4.

Andreis, Capanna, Salvoldi, Ronchi.

Poiché l'onorevole Zamberletti è assente, faccio mio il suo emendamento 29. 1.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Onorevole Crippa, la prego di ritirare il suo emendamento 29. 2.

GIUSEPPE CRIPPA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo agli identici emendamenti Crippa e Masina 29. 3 e Andreis ed altri 29. 4.

SERGIO ANDREIS. Ricordo che in sede di Comitato ristretto fu assunto con le organizzazioni sindacali ed i rappresentanti del mondo cattolico l'impegno di abrogare il regio decreto n. 1161 del 1941, con cui vengono sottoposte a segreto militare tutte le norme che riguardano direttamente o indirettamente questioni militari. Mi riferisco ad un istituto assolutamente obsoleto, che ripropone la mistica della riservatezza su informazioni e fatti che comunque veniamo a conoscere, per esempio, dai documenti del Congresso americano o di altri parlamenti europei.

PRESIDENTE. A mio parere, il secondo comma dell'articolo 29 del testo unificato provvede già di per sé alla cancellazione di questo istituto, poiché recita: « Tutte le altre norme concernenti quanto disciplinato dalla presente legge sono abrogate ».

SERGIO ANDREIS. Non sono d'accordo, signor presidente!

GIUSEPPE CRIPPA. Il regio decreto cui facciamo riferimento — lo ribadisco — sottopone a segreto militare tutta la materia direttamente o indirettamente attinente alle armi; esso trova la sua ragion d'essere soprattutto in rapporto alla data in cui fu emanato, un'epoca in cui il nostro paese era impegnato in guerra. Oggi ci troviamo in tutt'altra fase e bisogna aggiungere che la vigenza della suddetta norma dagli anni del dopoguerra in poi ha consentito le peggiori operazioni, proprio quelle che per il futuro cerchiamo di evitare con l'approvazione di questa legge.

Per quanto riguarda l'obiezione espressa dal presidente, essa è calzante nel senso che altre disposizioni della presente legge fanno emergere il problema dell'eliminazione di questo tipo di segreto; tuttavia la sua menzione esplicita può avere

carattere emblematico e si configura come un'iniziativa ed una decisione di natura morale prima che politica.

PRESIDENTE. Credo che la proposta possa essere accettata proprio per l'epoca in cui fu emanata quella normativa. Se il Governo si troverà di fronte a problemi riguardanti il segreto militare potrà comunque avvalersi della disciplina specifica in materia, eventualmente perfezionandola. Pertanto, esprimo parere favorevole sugli identici emendamenti 29. 3 e 29. 4.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto riguarda i citati emendamenti, mi rimetto alla volontà della Commissione, sempre che a ciò non ostino altre leggi dello Stato.

GIUSEPPE CRIPPA. Il concetto chiave che informa queste proposte di modifica è quello di sostituire il segreto per materia con quello per problemi e situazioni, come accade nella normativa — cui si riferiva poc'anzi il presidente — approvata nel 1978. In altri termini, il problema non è quello di abrogare in assoluto l'istituto del segreto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Crippa e Masina 29. 3 ed Andreis ed altri 29. 4, accettati dal relatore e per i quali il Governo si rimette alla Commissione.

*(Sono approvati).*

Pongo in votazione l'articolo 29, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 30.

*(Regolamento di esecuzione).*

1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sarà emanato il regolamento contenente le norme di esecuzione.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Dopo la parola: legge, sostituire l'intera parte rimanente con la seguente:* con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri e su proposta del CISD, saranno emanate norme regolamentari per l'effettuazione delle operazioni e per il loro controllo nonché sulle materie seguenti:

a) attività di assistenza tecnica, logistica, addestrativa e sanitaria dell'amministrazione dello Stato a favore di forze armate di paesi esteri importatori di materiali di armamento di produzione nazionale o ceduti dalle forze armate italiane;

b) riscossione dei diritti di esclusiva sui brevetti, progetti, esperimenti ed attività parimenti tutelate spettanti allo Stato, nonché il recupero delle spese sostenute dallo Stato per la vendita dei beni e dei servizi di cui alla presente legge;

c) forme e modalità di tutela, nell'ambito della normativa vigente, della continuità produttiva e dei livelli occupazionali delle imprese che, senza loro responsabilità, subiscano provvedimenti di revoca delle autorizzazioni all'esportazione e di mancata proroga della autorizzazione così come previsto dall'articolo 14, comma 2;

d) procedure e responsabilità per negoziare e concludere eventuali accordi di compensazione e per la gestione degli effetti;

e) facoltà dei ministri di avvalersi, per far fronte ai maggiori compiti derivanti dall'applicazione della presente legge ed in attesa della revisione delle relative dotazioni organiche, di dipendenti di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, collocati fuori ruolo.

30. 1.

Crippa, Masina.

*Dopo la parola: emanato, aggiungere le seguenti:* ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

30. 2.

Il relatore.

OSCAR LUIGI SCÀLFARO. Vorrei rilevare una differenziazione formale fra l'articolo 30 nel testo del Comitato ristretto e l'emendamento 30. 1, con il quale si intende modificare una parte della suddetta norma: mentre nell'articolo 30 si parla di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'emendamento dei colleghi Crippa e Masina le norme regolamentari cui ci si riferisce dovrebbero essere emanate « con uno o più decreti del Presidente della Repubblica ».

PRESIDENTE. Con riferimento alla lettera e) dell'emendamento Crippa e Masina 30. 1, potrebbe essere necessario prevedere la facoltà da parte dei ministri di avvalersi di dipendenti di altre amministrazioni statali, dato che abbiamo attribuito al Ministero degli affari esteri un compito immane che prima non aveva.

ADOLFO SARTI. In realtà è difficilissimo quantificare quest'eventuale occorrenza.

PRESIDENTE. Conviene allora lasciare immutato nella sostanza l'articolo 30; pertanto, in qualità di relatore, prego l'onorevole Crippa di ritirare l'emendamento 30. 1.

GIUSEPPE CRIPPA. Dal momento che non crediamo che in questa materia la specificazione di una serie di dettagli possa essere definita superflua, insisto affinché l'emendamento sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Crippa e Masina 30. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 30. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 30, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 31.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire un miliardo in ragione d'anno, si provvede mediante una quota delle entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 17.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'onorevole Zamberletti ha presentato il seguente emendamento:

*All'articolo 31, comma 1, sopprimere le parole: valutato in lire un miliardo in ragione d'anno.*

31. 1.

Ricordo ai colleghi che la V Commissione bilancio, nell'esprimere il proprio parere, ha posto la condizione che l'articolo in oggetto sia soppresso, in quanto le disposizioni del testo non comporterebbero spese. Ritengo però che tale opinione non corrisponda a verità, poiché l'attuazione di questa legge comporta oneri finanziari, dato che il Ministero degli affari esteri deve provvedersi di determinati uffici di cui attualmente non dispone; a mio avviso, quindi, una norma di copertura andrebbe comunque inserita.

SERGIO ANDREIS. A me sembra che l'emendamento proposto salvi la sostanza dell'articolo, eliminando un'indicazione di spesa precisa. Perciò, se non vogliamo varare un'altra legge che poi non dispone di mezzi e strutture per essere attuata, dobbiamo accogliere la proposta del collega Zamberletti, lasciando inalterata la restante parte dell'articolo.

OSCAR LUIGI SCÀLFARO. Non vi è dubbio che occorra una copertura! Quello della Commissione bilancio è un discorso « lunare ».

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Possiamo delegare alla legge finanziaria di stabilire di anno in anno l'onere comportato da questa legge.

ADOLFO SARTI. Si potrebbe accogliere l'emendamento del collega Zamberletti, eliminando il riferimento alla cifra precisa di un miliardo di lire, ma lasciando la previsione della copertura.

PRESIDENTE. Ritengo assolutamente impensabile cancellare un articolo che afferma la necessità di una copertura per l'applicazione di questa legge, dato che — come ripeto — abbiamo attribuito al Ministero degli affari esteri compiti che prima non aveva, ed esso non potrà istituire uffici senza autorizzazione. Penso però che è stato sbagliato prevedere una precisa quantificazione di spesa, in quanto non siamo in grado di valutare quanto costerà la concreta attuazione della legge.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sarebbe perciò meglio stabilire che alla copertura si provvede con appositi decreti del ministro del bilancio, a valere sulla legge finanziaria.

OSCAR LUIGI SCÀLFARO. Poiché, se non erro, stiamo esaminando l'ultimo articolo del progetto di legge, e quindi abbiamo quasi finito il nostro lavoro, mi domando se non sarebbe meglio — per non trovarci domani di fronte ad un passo del presidente della Commissione bilancio presso la Presidenza della Camera, tale da bloccare l'iter del provvedimento di legge — che il nostro presidente avesse un colloquio con quello della Commissione bilancio, per esporre queste nostre obiezioni, eventualmente sottoponendo l'ipotesi formulata dal Governo e qualche altra che vi possa essere, in modo da far presente come sia impensabile non prevedere una copertura.

PRESIDENTE. Concordo con questa proposta.

MARIO CLEMENTE MASTELLA, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il mio suggerimento nasce dal fatto che, occorrendo delle somme che però non siamo in grado di quantificare, la soluzione più corretta è quella di prendere l'iscrizione in apposito capitolo della legge finanziaria.

OSCAR LUIGI SCÀLFARO. La proposta del Governo — sulla quale concordo — può essere appunto illustrata al presidente della Commissione bilancio; l'articolo 31 potrà essere nuovamente esaminato nella prossima seduta della nostra Commissione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane allora stabilito che l'articolo 31 viene accantonato, e che, nella mia qualità di relatore, prenderò contatto con la V Commissione bilancio.

*(Così rimane stabilito).*

Ricordo che nelle precedenti sedute, rispettivamente, del 19 aprile e del 10 maggio 1989 la Commissione, in attesa dei prescritti pareri, aveva approvato in linea di principio l'articolo aggiuntivo 3. 01 e l'emendamento 7. 6, interamente sostitutivo dell'articolo 7.

All'articolo aggiuntivo 3. 01, nella mia qualità di relatore, presento il seguente subemendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. Agli oneri relativi al funzionamento della Commissione si provvede a carico

degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa.

0. 3. 01. 1.

Poiché tale subemendamento importa un pronunciamento su di esso della V Commissione, lo pongo in votazione in linea di principio.

*(È approvato).*

Trasmetterò alla V Commissione il subemendamento, affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

La discussione sull'articolo aggiuntivo 3. 01 è pertanto sospesa.

Passiamo all'emendamento 7. 6, sul quale la Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole.

SERGIO ANDREIS. Annuncio il mio voto contrario a tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 7. 6.

*(È approvato).*

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13,15.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

---

*Licenziato per la composizione e la stampa dal  
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli  
Organi Collegiali il 23 gennaio 1990*

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO